



COMUNE di NARDO'

Provincia di Lecce

Regolamento sull'imposta di soggiorno

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione, presupposto dell'imposta ed entrata in vigore

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Nardò, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali nonché i servizi pubblici locali.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° ottobre 2012.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Nardò, fino ad un massimo di 15 pernottamenti consecutivi.

Articolo 3

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Nardò, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2 ed è determinata per persona e per pernottamento.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Articolo 4

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con provvedimento della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Qualora il provvedimento non venisse adottato sono confermate le misura di imposta applicate nel precedente esercizio.
E' comunque obbligo dei gestori informarsi circa la misura dell'imposta.
2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa vigente, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. In ogni caso l'imposta non può essere inferiore ad Euro 1,00 né superiore ad Euro 5,00

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del decimo anno di età;
 - b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio,

- in ragione di un accompagnatore per paziente;
- c) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente.
- d) gli autisti di pullman nella misura di uno ogni 50 turisti
- e) il personale dipendente della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa
- f) i portatori di handicap non autosufficienti con idonea certificazione medica
- g) coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza o comunque di natura straordinaria

L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere b) e c), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente. Tale dichiarazione dovrà essere conservata dal gestore per anni 5 e presentata in caso di controllo da parte dell'Amministrazione

Articolo 6

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. In caso di rifiuto alla corresponsione dell'imposta da parte dell'ospite, il gestore della struttura è tenuto a compilare e far sottoscrivere la dichiarazione predisposta dal Comune (Modulo RIF) e conservarla per i relativi controlli. Nel caso l'ospite si rifiuti anche di sottoscrivere la dichiarazione, il gestore è tenuto a riportare, nello spazio dedicato alla firma, la dicitura "Si rifiuta di Firmare". Ad ogni modulo compilato il gestore dovrà allegare copia dei documenti già utilizzati per la generalizzazione dell'ospite al momento dell'arrivo presso la struttura. In tali evenienze il gestore è obbligato altresì a riportare tutti gli estremi di coloro che non hanno corrisposto l'imposta nell'apposita sezione della dichiarazione di cui al successivo Art. 7 (Modulo DICH). L'adempimento di cui al presente comma può avvenire anche senza il consenso espresso dell'interessato come prescritto dall'art.24, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Nardò dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre, con le seguenti modalità e tempistiche:
 - ✓ mediante bonifico bancario;
 - ✓ mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale
 entro il:
 - ✓ 15.aprile per il trimestre 01.gennaio – 31.marzo
 - ✓ 15.luglio per il trimestre 01.aprile – 30 giugno
 - ✓ 15.ottobre per il trimestre 01.luglio – 30 settembre
 - ✓ 15.gennaio per il trimestre 01.ottobre – 31 dicembre

Entro le stesse date dovranno essere rese le dichiarazioni di cui all' Art. 7

Articolo 7

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Nardò sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare trimestralmente all'Ente, secondo le tempistiche previste nell'Art. 6, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura

nel corso del trimestre precedente, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

3. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo via posta elettronica certificata all'indirizzo finanze@pecnardo.it o inviata a propria esclusiva responsabilità al protocollo del Comune di Nardò (la ricezione deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre specificato nella dichiarazione. Farà fede la data di ricezione senza alcun valore la data di invio).

Articolo 8

Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente Art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 9

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473.
2. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 250 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'art. 7 commi 2 e 3 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 150 ad Euro 500, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per l'omessa segnalazione dei contribuenti evasori di cui all'art. 6 comma 2 si applica la sanzione da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 250,00 per ogni evasore non segnalato.
5. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento (30%) dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dagli artt.9 comma 1, primo periodo, 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 e s.m.i..
6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689

Articolo 10

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi saranno corrisposte coattivamente secondo le previsioni della normativa vigente.

Articolo 11

Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione

- effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro 30.

Articolo 12
Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13
Funzionario Responsabile dell'Imposta

1. La Giunta provvede, con proprio atto, alla nomina del funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno il quale provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione della stessa, predispone ed adotta i conseguenti atti.

Art. 14
Pubblicità

1. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio sul sito informatico del Comune ed è altresì comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze

Allegati
Modulo RIF
Modulo DICH